

Proposta N° 312 / Prot. Data 01/09/2015		
--	---	--

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione del Commissario Straordinario

(Decreto Presidente della Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015)

N° 279 del Reg. Data 01/09/2015	OGGETTO :	Lite Lucchese Caterina c/ Comune di Alcamo – udienza davanti il Tribunale di Trapani – Autorizzazione a resistere in giudizio – nomina legale Avv. Giammanco Daniela – Udienza del 28/10/2015.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		NOTE Adottata con i poteri della Giunta Comunale Immediata esecuzione <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

L'anno duemilaquindici, il giorno uno del mese di settembre alle ore 13,40 nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale il Commissario Straordinario Dr. Giovanni Arnone ha adottato la deliberazione in oggetto, con i poteri della Giunta Municipale con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art.5 della L.R. 10/91, propone la seguente proposta di delibera avente ad oggetto: **Lite Lucchese Caterina c/ Comune di Alcamo – udienza davanti il Tribunale di Trapani – Autorizzazione a resistere in giudizio – nomina legale Avv. Giammanco Daniela – Udienza del 28/10/2015.**

Premesso che :

- L'atto di citazione, proposto dalla Sig.ra Lucchese Caterina, notificato a questo Ente in data 09/06/2015 - Prot. n. 26205, con il quale cita il Comune di Alcamo a comparire dinanzi il Tribunale di Trapani per l'udienza del 28/10/2015, e con il quale l'attrice chiede il risarcimento dei danni fisici riconducibili al sinistro avvenuto in data 30/12/2015 alle ore 12.30 circa. La signora Lucchese, stava percorrendo a piedi la Via Masaniello, quando improvvisamente cadeva a terra a causa di un dislivello della pavimentazione stradale.
- che la domanda della Signora Lucchese Vita è quantificata in complessivi € 26.000,00;
- vista la polizza Ariscom s.p.a. RCT/RCO n.0000023260, che prevede una franchigia per sinistro di € 10.000,00 - giusta art. 12 - Sez.3 rischi coperti del contratto;

Preso atto:

della e-mail allegata, acquisita in data 29/07/2015 prot. n° 34274 con la quale la Compagnia Ariscom Servizio Sinistri con sede a Roma ha comunicato il nominativo del legale fiduciario, avv. Giammanco Daniela, al quale conferire l'incarico di difesa per la lite in questione;

Ritenuto di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo legale rappresentante il Commissario Straordinario pro-tempore, per i motivi espressi in narrativa, di resistere in giudizio dinanzi il Tribunale di Trapani, per la lite promossa dalla Sig.ra Lucchese Caterina, in ogni fase stato e grado del giudizio, ritenendo la domanda infondata in fatto e in diritto;

Ritenuto doversi procedere alla nomina del legale che rappresenti e difenda questo Ente in ogni fase, stato e grado della lite, e che tale nomina potrà essere conferita all'Avv. Giammanco Daniela, Giammanco Daniela del foro di Palermo, con studio legale sito a Bagheria Via Pirrone, n. 33, conferendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge, ivi compreso chiamata di terzo, la proposizione di domanda riconvenzionale e quant'altro utile per una valida difesa;

- Preso atto che nessuna spesa graverà sull'Ente, giusta clausola contrattuale contenuta nella polizza sopraccitata

- Vista la L.R. n. 16 del 15/03/63 e successive modifiche ed aggiunte;

- Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 recepito dall'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48 del 11/12/1991, così come novellato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dai competenti Dirigenti di Settore, pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE

1) di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo legale rappresentante il Commissario Straordinario pro-tempore, per i motivi espressi in narrativa, a resistere in giudizio nella lite intentata dalla Sig.ra Lucchese Caterina dinanzi il Tribunale di Trapani, in ogni fase, stato e grado del giudizio;

2) di nominare legale a tutela degli interessi di questo Ente, l'avvocato Giammanco Daniela del foro di Palermo, con studio legale sito a Bagheria Via Pirrone, n. 33, conferendo allo stesso ogni più ampio mandato di legge, ivi compreso la chiamata di terzo, la proposizione di domanda riconvenzionale e quant'altro utile per una valida difesa, in ogni fase, stato e grado del giudizio;

3) di dare atto che nessuna spesa deriva dal presente provvedimento;

4) di volere dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Responsabile del procedimento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: **Lite Lucchese Caterina c/ Comune di Alcamo – udienza davanti il Tribunale di Trapani – Autorizzazione a resistere in giudizio – nomina legale Avv. Giammanco Daniela – Udienza del 28/10/2015.**

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi di legge;

Visto eventuali leggi di settore;

Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

D E L I B E R A

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: **Lite Lucchese Caterina c/ Comune di Alcamo – udienza davanti il Tribunale di Trapani – Autorizzazione a resistere in giudizio – nomina legale Avv. Giammanco Daniela – Udienza del 28/10/2015.**

CONTESTUALMENTE

Ravvisata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;

DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione del Commissario Straordinario avente per oggetto: **Lite Lucchese Caterina c/ Comune di Alcamo – udienza davanti il Tribunale di Trapani – Autorizzazione a resistere in giudizio – nomina legale Avv. Giammanco Daniela – Udienza del 28/10/2015.**

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

I sottoscritti Dirigente del Settore Servizi Tecnici e dell'Avvocatura Comunale

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo,26/08/2015

Avvocatura Comunale
F.to Avv. Giovanna Mistretta

Il Dirigente
Settore Servizi Tecnici
F.to Ing. Capo E.A.Parrino

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, 01/09/2015

Dirigente di Settore
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Visto: L'Assessore al ramo

Letto approvato e sottoscritto _____

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dr. Giovanni Arnone

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Cristofaro Ricupati

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Generale

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 03/09/2015 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01/09/2015

- Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cristofaro Ricupati

ECOZIA CONTOSME
ALL'ORDINALE
SALEMI, 06-06-2015
ADDOLORATA GRECO
Via Marsala n. 125 - 127
91018 Salemi (TP)

744 - N. 17/2014

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
- 9 GIU. 2015
Prot. n. 26205 del
Assegnata al Settore
- 9 GIU. 2015
Il Segretario Generale

Avv. Addolorata Greco
Via Marsala n. 125, 127 - Salemi (TP)
Tel/fax 0924.982353 - Cell. 333.6775454
Pec: grecoaddolorata@pec.ordineavvocatomarsala.it

Autore
Gab.

TRIBUNALE DI TRAPANI
ATTO DI CITAZIONE



COPIA

Per la Signora Lucchese Caterina, nata ad Alcamo, il 26.11.1932, ed
ivi residente in Via Plutarco n.7, c.f. LCCCRN 32S664576B
rappresentata e difesa dall'Avv. Addolorata Greco, del Foro di Marsala
(TP), (Pec: grecoaddolorata@pec.ordineavvocatomarsala.it, c.f.
GRCDLR 75E44C978Y, fax. 0924.982353) ed elettivamente domiciliata
presso il suo studio sito in Salemi (TP), Via Marsala n. 125, giusta
delega a margine del presente atto.

Procura alle liti
La sottoscritta Lucchese
Caterina, nato a Alcamo il
26.11.1932, delega l'Avv.
Addolorata Greco, a
rappresentarla e difenderla,
nel presente giudizio : in
ogni successiva fase e grado,
conferendo alla stessa ogni
più ampia facoltà di legge,
tra cui conciliare, rinunciare,
transigere, quietanzare,
incassare somme, chiamare
in causa terzi, spiegare
domande riconvenzionali,
nominare sostituti in udienza,
domiciliare presso terzi.
A tal fine elegge domicilio in
Via Marsala 125, Salemi
(TP) e autorizza il
trattamento dei dati personali
e sensibili ai sensi del D.lgs.
196/03.
Salemi, 03.07.2015

Il procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria
a mezzo fax o pec su indicati. - attrice-

Contro il Comune di Alcamo, in persona del Sig. Sindaco pro tempore,
domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, Piazza Ciullo, Alcamo
(TP) - convenuto-

PREMESSO che

1. in data 30.12.2012, alle ore 12.30 circa, la signora Lucchese
Caterina, mentre percorreva a piedi la Via Masaniello, cadeva
rovinosamente a terra a causa di un dislivello e di una instabilità
del setto stradale.
2. Il dislivello era causato dall'anomalo posizionamento dei blocchi di pietra,
della pavimentazione stradale, di cui alcuni anche traballanti, in prossimità di
un tombino (vedasi foto allegate, doc.1);
3. Al fatto assistevano diversi testimoni oculari che soccorrevano
immediatamente la signora Lucchese, la quale non riusciva più ad alzarsi e

Firma
Lucchese Caterina

Visto per autentica
Avv. Addolorata Greco

Terrone

che provvedevano a chiamare l'ambulanza del 118: tra questi si indicano, sin da ora a teste, i signori Mangiapane Valeria e Rappa Alessandro.

4. La signora veniva trasportata presso l'Ospedale "S. Vito S. Spirito" – Distretto Ospedaliero di Trapani 1, dove i Sanitari del Pronto Soccorso le diagnosticavano la "*frattura del femore destro*" e disponevano il trasporto presso l'Ospedale S. Antonio Abate di Trapani per il ricovero.
5. L'odierna attrice veniva, quindi, sottoposta ad intervento chirurgico di innesto protesi e dimessa definitivamente il 13.02.2013 (dopo 34 giorni di ricovero).
6. A seguire, fino al 25.06.2013, la signora ha effettuato diversi cicli di fisioterapia riabilitativa, ma senza grossi risultati.
7. La Signora Lucchese, prima di questa caduta godeva di ottima salute, era una signora molto attiva, pienamente autonoma e che accudiva i nipoti i ogni loro bisogno.
8. Ad oggi, la sua vita è molto cambiata in quanto, a causa dei forti dolori invalidanti che ancora accusa, sono cambiati i suoi rapporti familiari e la sua vita socio-relazionale.
9. Con lettera raccomandata del 10.04.2013, la signora Lucchese, tramite il sottoscritto avvocato, richiedeva al Comune di Alcamo il risarcimento danni per le lesioni subite, ancora, al tempo, in corso di esatta quantificazione.
10. Quest'ultimo, incaricava un proprio medicolegale e lo studio tecnico Simonetto per l'istruttoria della pratica, al termine della quale, però, riteneva di nulla dovere alla Signora Lucchese.
11. Nelle more, l'odierna attrice, si sottoponeva ad accertamento medico legale con il proprio medico Dr. Carlo Sugarali (di cui si allega la relazione), il

ADDOLORATA
Via M...
91012

quale riscontrava un danno biologico quantificabile in termini medico legali in un'invalidità permanente del 12%, ITT per giorni 30 e ITP in giorni 60.

12. Secondo i parametri adottati dal Tribunale di Milano per il risarcimento delle lesioni macropermanenti, tenendo conto dello scaglione per l'invalidità del 12%, che va € 21.856,00 a 32.128,00, l'odierna attrice richiede il pagamento dell'importo di € 22.856,00, salvo migliore e/o più esatta quantificazione risultante in corso di causa, tenendo conto che a detta somma è stata già applicata la riduzione per età, ma a sostegno della quale deve essere riconosciuto il danno morale per lo sconvolgimento della vita socio relazionale subito.

13. Alla superiore somma deve, dunque, aggiungersi l'indennità per l'invalidità temporanea, giusta valutazione medico legale allegata, di ulteriori € 2.742,00, nonché le spese medico sanitarie sostenute per ulteriori € 402,00, per la somma complessiva di € 26.000,00, oltre interessi fino al soddisfo ed oltre i danni non patrimoniali morali, pari al 33% del danno biologico accertato, da intendersi quali "sofferenza causata dal peggioramento della qualità della vita, dal non poter più svolgere quelle attività realizzatrici della persona umana che precedentemente erano consentite al soggetto, come conseguenza della lesione del diritto fondamentale alla salute ex art. 32 Cost."

14. Ad oggi il Comune di Alcamo non ha corrisposto alcunché.

CONSIDERATO CHE

per non incorrere nelle violazioni del principio del *neminem laedere*, il proprietario di una cosa, deve approntare tutte le cautele affinché la stessa non arrechi danni a terzi.

Grigo
15.12
(19)

La responsabilità dell'Amministrazione convenuta per i suddetti danni, trova il fondamento sia nell'art. 2043 c.c., secondo il quale colui che cagiona un danno ingiusto è obbligato al risarcimento dello stesso, ma soprattutto nell'art. 2051 c.c.

La sentenza 8 maggio 2012, n. 6903 della Cassazione Civile, Sezione III, a consolidamento degli orientati giurisprudenziali pregressi, in linea con i principi espressi da Cassazione civile, sez. III, sentenza 22 febbraio 2012, n. 2562 (conforme Cass.n.21329 del 15/10/2010) ha confermato che l'art. 2051 c.c. è applicabile in caso di danni derivanti da anomalie del manto stradale in due ipotesi: allorché ricorra la possibilità concreta di esercitare la custodia del tratto di strada, possibilità da valutarsi alla stregua di criteri quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, nonché quando sia stata proprio l'attività compiuta dalla P.A. a rendere pericolosa la strada medesima.

In un caso analogo, la Corte di Cassazione ha affermato che, con una lettura costituzionalmente orientata delle norme di tutela riferite alla responsabilità civile della pubblica amministrazione in relazione alla non corretta manutenzione del manto stradale e del marciapiede, che costituisce il normale percorso di calpestio dei pedoni, la presunzione di responsabilità di danni alle cose si applica, ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, *"quando la custodia del bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa legittimamente e doverosamente esercitato, sia esercitabile nel caso concreto, tenuto conto delle circostanze e della natura limitata del tratto di strada vigilato. La presunzione in tali circostanze resta superata dalla prova del caso fortuito"* (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza del 23 ottobre 2014, n. 22528).

Nel caso di specie, la strada percorsa dall'attrice era sita nel centro urbano, pavimentata con lastrici di pietra liscia e sconnessi in più punti e recante un

ADDOLORATA
Via ...
91012

pericoloso avvallamento in prossimità di un tombino. Luogo in cui è caduta la signora Lucchese.

In linea con i propri recenti indirizzi, inoltre, la Corte di Cassazione ha sottolineato, dunque, che la possibilità concreta di esercitare la custodia sul tratto di strada, con conseguente applicabilità dell'art. 2051 c.c., sussiste sempre quando l'evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia.

Tale situazione, secondo gli Ermellini, è tipica delle strade ubicate all'interno della perimetrazione del centro abitato, sicché nell'ambito dei danni da insidie verificatisi su strade comunali si potrà procedere alla sistematica applicazione dell'art. 2051 c.c. Sul punto, anche la Cassazione civile, sez. III, con la sentenza 29.01.2013 n° 2094, ha evidenziato che "con la disponibilità che l'ente proprietario ha di una strada, in vario modo regolamentandone le condizioni di fruizione e incidendo sulle stesse, integra lo status di custode, il che, determinando, in via di principio, la soggezione dell'ente al regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., comporta che, chi ne invoca l'applicazione, ha l'onere soltanto di dimostrare l'evento dannoso nonché il nesso di causalità tra la cosa e la sua verificaione" *(in senso conforme vedasi Tribunale Verona, sez. II civile, sentenza 22.09.2012 n° 1951)*.

In ogni caso residua la responsabilità ex art. 2043 c.c. dell'Amministrazione convenuta per omessa od insufficiente manutenzione della strada pubblica.

Invero "la responsabilità della pubblica amministrazione, proprietaria di una strada pubblica, per danni subiti dall'utente di detta strada, trova fondamento nella norma primaria del *neminem laedere* ex art. 2043 c.c., in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al c.d.

10-11-2013
11/13

trabocchetto o insidia stradale" (*Cassazione civile*, sez. III, sentenza 01.12.2004 n° 22592).

Nel caso di specie, La signora Lucchese, a causa dello stato del tratto di strada percorso, recante oltretutto insidie e trabocchetti, è caduta rovinosamente a terra fratturandosi il femore destro.

Si è verificata pertanto anche la presenza di quell'insidia trabocchetto, (in verità non necessaria secondo gli orientamenti giurisprudenziali ex art. 2051 già visti) che determina oltremodo la responsabilità del Comune di Alcamo al risarcimento del danno, sia per non aver provveduto all'ordinaria dovuta manutenzione della strada (infatti, dalle foto si evincono le condizioni della strada), sia per non aver predisposto eventuali segnali di pericolo e sia per la violazione dei suoi doveri di custodia di una proprietà comunale.

Per quanto sopra premesso e considerato, ravvisandosi la responsabilità del danno ex art. 2051 e 2043 c.c. a carico della convenuta amministrazione, la Signora Lucchese Caterina, come sopra rappresentata domiciliata e difesa

CITA

Il Comune di Alcamo, in persona del Sig. Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, p.zza Ciullo, Alcamo.

a comparire innanzi al Tribunale di Trapani, all'udienza del **28 ottobre 2015**, ore di rito, Giudice designando ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con invito a costituirsi almeno 20 gg. prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che in caso di mancata costituzione si procederà in sua dichiarata contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

ADDOLORI
Via M. M.
91010

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione:

NEL MERITO: accertato e dichiarato che il Comune di Alcamo è responsabile ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c. dei danni patrimoniali arrecati alla Sig.ra Lucchese Caterina, per l'effetto, **condannare** il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di Lucchese Caterina della somma di € **26.000,00** a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, ovvero alla somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre al danno morale da determinarsi nella percentuale del 33% del danno biologico accertato, per le motivazione sopra riportate, oltre interessi dal dovuto al soddisfo.

IN VIA ISTRUTTORIA: chiede ammettersi prova per testi indicando sin d'ora a teste, sulla dinamica del sinistro, i sigg.ri Mangiapane Valeria e Rappa Alessandro; sulla quantificazione del danno, chiede ammettersi CTU medico legale.

Con ogni più ampia riserva di meglio articolare, precisare e dedurre in corso di causa.

In Via istruttoria, altresì, si allegano i seguenti documenti:

1. *foto del tratto stradale luogo del sinistro;*
2. *certificato di P.S.*
3. *relazione medico legale di parte*
4. *ricevuta spese mediche*
5. *lettera richiesta risarcimento danni*
6. *lettera di invito alla negoziazione assistita.*

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto che si dichiara procuratore antistatario.

Ai fini dell'applicazione della disciplina ex art. 14 D.Lgs 115/02 si dichiara che il valore della presente causa è pari ad € 26.000,00 e pertanto il contributo viene versato nella somma pari a € 237,00.

Salemi, 04.06.2015


Avv. Addolorata Greco



Relata di notifica

Io sottoscritto avvocato Addolorata Greco in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Marsala, rilasciata il 08.01.2013, previa iscrizione al nr. 41 del mio registro cronologico, in data 05.06.2015, ho notificato per conto della Sig.ra Lucchese Caterina il su esteso atto di citazione a: **Comune di Alcamo**, in persona del Sig. Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, Piazza Ciullo Alcamo (TP), ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. nr. 763439437790 spedita dall'Ufficio Postale di Salemi (TP) in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Addolorata Greco.



D. Giovanni
C/1. P/1.



N.q. di Commissario Straordinario pro-tempore, del Comune di Alcamo, nomino e costituisco mio avvocato, l'avvocato Daniela Giammanco del Foro di Palermo, con studio in Bagheria in via Pirrone n. 33, che delego a difendermi e rappresentarmi nel giudizio di cui al presente atto, in ogni fase e grado, nonché in ogni conseguente o correlato procedimento esecutivo, in quelli eventuali di opposizione, con ogni più ampio potere di legge, ivi compreso quello di nominare sostituti, rinunciare agli atti ed accettare rinunce, chiamare terzi in causa, incassare e quietanzare anche con riferimento alle somme che fossero versate in sede esecutiva, transigere, conciliare, facoltà quest'ultima da sottoporre al vaglio della Giunta, stante il limite della franchigia di € 10.000,00. Eleggo domicilio presso Ai sensi e per gli effetti della L. 675/96, come sostituita dal T.U. 196/03, dichiaro di avere ricevuto apposita informativa e presto consenso al trattamento dei dati, compresi quelli sensibili, direttamente o anche tramite terzi per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge e al mandato conferito. Dichiaro di essere stato informato dall'avvocato Daniela Giammanco, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, 3° comma del D.lgs. 4.3.10 n. 28, della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta e dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del medesimo D.lgs.

Alcamo li

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Giovanni Arnone

